

## **Città metropolitana di Bologna**

### **ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO**

L'anno 2018, il giorno diciassette Ottobre, alle ore 12:15 presso gli uffici della Città metropolitana, il Vicesindaco FAUSTO TINTI, in sostituzione del Sindaco VIRGINIO MEROLA, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, dello statuto della Città metropolitana di Bologna, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Vice segretario Generale Dr. FABIO ZANAROLI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del medesimo statuto.

**ATTO N.206 - I.P. 2878/2018 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.9.0.0/6/2018**

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA (Area pianificazione territoriale)

Comune di Castel Maggiore. Variante n. 10 al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 30.04.2018. Formulazione di riserve ai sensi degli artt. 33 e 34, L.R. n. 20/2000, in applicazione delle norme di cui all'art.4, comma 4, L.R. n. 24/2017. Contestuale valutazione ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat).

# Città metropolitana di Bologna

## Area Pianificazione Territoriale

### Oggetto:

Comune di Castel Maggiore. Variante n. 10 al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 30.04.2018. Formulazione di riserve ai sensi degli artt. 33 e 34, L.R. n. 20/2000, in applicazione delle norme di cui all'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017. Contestuale valutazione ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat).

## IL SINDACO METROPOLITANO

### **Decisione:**

1. *Esprime*, in qualità di Rappresentante della Città Metropolitana di Bologna<sup>1</sup>, le riserve previste nell'ambito del procedimento di approvazione della *Variante n. 10 al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)*<sup>2</sup>, adottata dal *Comune di Castel Maggiore* con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 30.04.2018, sulla base delle considerazioni riportate in dettaglio nella Relazione istruttoria<sup>3</sup> predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), nei termini di seguito precisati:

#### **Riserva n. 1**, relativa al Centro Raccolta Rifiuti:

“Si chiede, in accordo con il parere di ARPAE, di integrare la documentazione acustica nelle successive fasi rispetto ai vicini recettori, prevedendo se necessario opere di mitigazione.

Si segnala inoltre che il progetto di ristrutturazione ed ampliamento debba prevedere l'adeguamento alle norme regionali vigenti in materia di gestione delle acque meteoriche di dilavamento”;

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 del vigente Statuto dell'Ente.

<sup>2</sup> In base alle previsioni dell'art. 4, comma 4, lett. a), L.R. n. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, i Comuni possono avviare e completare, dalla data di entrata in vigore della legge regionale medesima e fino alla scadenza del termine perentorio stabilito per l'avvio del procedimento di approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), mediante applicazione della normativa previgente, i procedimenti di approvazione relativi alle varianti specifiche agli strumenti urbanistici vigenti, tra le quali rientrano le varianti necessarie all'adeguamento a nuove previsioni cogenti contenute in leggi o piani generali, specificatamente richiamate dalla legge, quali le varianti al RUE.

Si applica pertanto al procedimento di approvazione della variante al RUE in esame quanto previsto ai sensi degli artt. 33 e 34, L.R. n. 20/2000, secondo cui la Città metropolitana di Bologna, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del Piano, può formulare eventuali osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore.

<sup>3</sup> Registrata in atti con P.G. n. 54825 del 9.10.2018 - Fasc. 8.2.2.9/6/2018.

**Riserva n. 2**, relativa alle serre fisse:

“Si chiede di esplicitare nella norma che le serre fisse realizzate in territorio rurale non comporteranno impermeabilizzazione del suolo, non matureranno diritto edificatorio, si configureranno come strutture leggere e che alla loro dismissione sarà prevista la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi, escludendo il cambio d'uso. Condividendo inoltre di attuare tali interventi tramite PRA (Piano di riconversione e ammodernamento di Azienda Agricola), si chiede di escluderli dall'elenco degli interventi attuabili per intervento diretto, indicando che nella prevista convenzione che disciplina ogni proposta sia posta particolare attenzione, oltre all'aspetto paesaggistico, anche alla permeabilità del suolo, alla gestione degli scarichi e alla compromissione delle caratteristiche naturali dei terreni destinati all'uso agricolo. Si segnala infine l'opportunità di ridurre i parametri urbanistici per il dimensionamento delle serre, in coerenza con quanto previsto con altri manufatti funzionali all'attività agricola”;

**Riserva n. 3**, relativa alla disciplina dei dehors:

“Si chiede nell'art. 10.12 del RUE di subordinarne l'ammissibilità alla verifica di compatibilità degli interventi con le caratteristiche del contesto, con particolare riferimento alla fruibilità dei restanti spazi pubblici aperti, alla permeabilità dei suoli ed al tema del rumore”;

**Riserva n. 4**, relativa alla tavola dei vincoli:

“Si chiede di recepire nella Tavola dei vincoli i beni indicati dalla Soprintendenza, sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004”;

2. *esprime* inoltre, nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale *valutazione di compatibilità ambientale*<sup>4</sup> sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) della Variante in oggetto, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale nonché della *proposta di parere motivato resa da ARPAE Struttura Autorizzazioni Concessioni (SAC) di Bologna*<sup>5</sup>, allegata alla Relazione istruttoria

---

<sup>4</sup> Detta competenza viene attribuita alla Città metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008. La valutazione ambientale viene espressa sulla Variante al RUE in oggetto ai sensi dell'art. 5, comma 7, lett. a), L.R. n. 20/2000, nell'ambito del procedimento di riserve previste ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, previa acquisizione delle osservazioni presentate e dei pareri resi dagli Enti ambientali interessati.

<sup>5</sup> Acquisita agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 54627 del 9.10.2018 - Riferimento Pratica n. 20047/2018. Si richiamano le disposizioni riguardanti i procedimenti in materia ambientale dei Piani Urbanistici Comunali, approvate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 “*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”. In riferimento a quanto previsto da detta Direttiva, ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna (SAC) svolge l'istruttoria sul Piano e sul relativo documento di Valsat controdediti. La Struttura ARPAE SAC, entro il termine

sopra richiamata, nei termini di seguito riportati:

“Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città Metropolitana di Bologna esprime una **valutazione ambientale positiva sulla Variante al RUE, condizionata** al recepimento delle riserve sopra esposte e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella “proposta di parere in merito alla valutazione ambientale” (di cui alla delibera di G.R. 1795/2016, punto 2.c.2.12) predisposta da SAC di ARPAE, allegata. Ai sensi della Direttiva Regionale D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016, il Comune, una volta approvato il Piano, la relativa Dichiarazione di Sintesi e il piano di Monitoraggio, è tenuto a pubblicarli sul proprio sito WEB ed a trasmetterli alla Città metropolitana”;

3. esprime inoltre, nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, la condivisione delle analisi e delle valutazioni fornite dal Comune *riguardo alla esenzione della Variante dalle indagini in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio*<sup>6</sup>, in considerazione della tipologia dello strumento medesimo, come indicato nella suddetta Relazione istruttoria;
4. dispone la trasmissione del presente atto al Comune di Castel Maggiore per il recepimento, in sede di approvazione della Variante al RUE, delle riserve formulate con il presente provvedimento, ovvero per esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate<sup>7</sup>;
5. dispone infine la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna<sup>8</sup>.

#### **Motivazione:**

Il Comune di Castel Maggiore è dotato del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), quali strumenti di pianificazione urbanistica approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000.

---

ordinatorio di 30 giorni dall'invio del piano e del relativo documento di Valsat controdedotti, predispone una *relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato*, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana di Bologna che esprime il Parere motivato mediante apposito atto, dandone specifica autonoma evidenza, all'interno dell'espressione in merito al Piano ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000 vigente.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 19/2008, la Città metropolitana è chiamata ad esprimere il parere in materia di vincolo sismico, nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali. Il parere in materia di riduzione del rischio sismico non è previsto per i Piani riguardanti modifiche normative alle vigenti Norme Tecniche di Attuazione, nonché per i Piani che non prevedono edificabilità dei suoli.

<sup>7</sup> Ai sensi art. 34, comma 7, L.R. n. 20/2000.

<sup>8</sup> Ai sensi delle disposizioni previste dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016, già richiamata.

In data 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la L.R. 21.12.2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, che, in base all'art. 4, comma 4, consente ai Comuni, nel corso della prima fase triennale del periodo transitorio e nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), di poter avviare e approvare, mediante applicazione della normativa previgente, i procedimenti relativi alle varianti specifiche agli strumenti urbanistici vigenti, tra le quali rientrano le varianti necessarie all'adeguamento a nuove previsioni cogenti contenute in leggi o piani generali o settoriali, specificamente richiamate dalla legge, comprese le Varianti al RUE<sup>9</sup>.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 30.04.2018, il Comune di Castel Maggiore ha adottato, ai sensi dell'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017, mediante applicazione delle norme procedurali di cui all'art. 34, L.R. n. 20/2000, la Variante n. 10 al RUE vigente e ne ha trasmesso copia alla Città metropolitana di Bologna con nota Prot. n. 12398 del 4.05.2018<sup>10</sup>, per la formulazione di riserve rispetto a previsioni che possono risultare in contrasto con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale più ampio.

Il Comune di Castel Maggiore propone, con la suddetta Variante, modifiche specifiche al RUE, che non incidono sul dimensionamento complessivo degli strumenti di pianificazione vigenti, al fine di dare puntuale riscontro a richieste di privati cittadini e dell'Ufficio Tecnico comunale.

La Variante ha inoltre il fine di omogeneizzare il RUE di Castel Maggiore agli altri piani dell'Unione dei Comuni Reno Galliera, proponendo alcune varianti normative già acquisite in altri RUE dei Comuni dell'Unione.

La Variante in esame comporta alcune modifiche di carattere sia normativo che cartografico, di cui si richiamano gli interventi principali:

- argomento 1: inserimento dell'area del Centro Raccolta Rifiuti (CRR) di Via Lirone a Castel Maggiore;
- argomento 4a: revisione della definizione di serra, articolata attualmente in “serra aziendale” per il territorio rurale e “serra industriale” per gli ambiti produttivi, proponendo un'unica definizione di “serra fissa”, al fine di un adeguamento alle nuove pratiche di coltivazione che utilizzano anche substrati diversi dal terreno;
- argomento 5: inserimento di una disciplina specifica per l'installazione di manufatti

---

<sup>9</sup> L'art. 36, comma 6, l.R. n. 24/2017, relativo al territorio rurale, prevede che, nelle more dell'adozione del PTM e del PUG, i Comuni possano adeguare la disciplina del territorio rurale prevista nei propri strumenti di pianificazione, ed in particolare nel RUE, alle disposizioni della nuova legge.

<sup>10</sup> Acquisita in atti con P.G. 25004 del 7.05.2018 – Fasc. c.s.

permanenti, con strutture fisse, collegati a pubblici esercizi od altre attività (dehors).

Poiché il Piano in esame presenta la disciplina particolareggiata di alcune parti del territorio urbanizzato, ai sensi dell'art. 29, comma 2bis, L.R. n. 20/2000, esso è sottoposto al procedimento di approvazione previsto per i Piani Operativi Comunali (POC)<sup>11</sup>, che prevede la formulazione di riserve da parte della Città metropolitana, di cui all'art. 34, comma 6, L.R. n. 20/2000.

Inoltre, poiché il Piano assume la natura di un vero e proprio strumento di pianificazione, esso è assoggettato alla procedura di *Valutazione ambientale*<sup>12</sup> che la Città metropolitana è chiamata ad esprimere sul documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT), al quale viene riconosciuto il valore del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Pertanto la Città Metropolitana, in qualità di autorità competente, esprime la valutazione ambientale nell'ambito del procedimento di riserve sopra richiamate.

Il Comune di Castel Maggiore ha trasmesso successivamente alla Città metropolitana di Bologna, con nota Prot. n. 22512 del 21.08.2018<sup>13</sup>, la documentazione integrativa a corredo degli atti della Variante al RUE in oggetto, per i successivi adempimenti.

Con comunicazione Prot. n. 47380 del 30.08.2018, la Città metropolitana ha quindi avviato il procedimento amministrativo di formulazione di riserve e delle contestuali valutazioni di compatibilità ambientale, con decorrenza dei termini dal 22 agosto 2018, quale data di arrivo della suddetta documentazione integrativa, per la durata complessiva di 60 giorni, con *scadenza prevista entro la data del 22 ottobre 2018*.

Si dà atto che, ai fini delle valutazioni di compatibilità ambientale di competenza, la Città metropolitana si è avvalsa dell'istruttoria di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni SAC, come previsto dalle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016<sup>14</sup>. ARPAE SAC ha pertanto fornito alla Città metropolitana di Bologna, in esito all'istruttoria condotta sulla Variante al RUE in esame<sup>15</sup>, *la proposta di parere motivato in merito alla valutazione ambientale sul documento di Valsat*<sup>16</sup>.

In considerazione della data di conclusione del procedimento, il Servizio Pianificazione

---

<sup>11</sup> Art. 33, comma 4-bis della L.R. n. 20/2000.

<sup>12</sup> Ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.

<sup>13</sup> Conservata in atti con P.G. n. 46254 del 22.08.2018.

<sup>14</sup> "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015".

<sup>15</sup> Ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1, paragrafo 2.c) della Direttiva regionale approvata con DGR n. 1795 del 31.10.2016.

<sup>16</sup> Conservata in atti al P.G. n. 54627 del 9.10.2018.

Urbanistica ha quindi esaminato gli elaborati costitutivi della Variante anche in rapporto alle disposizioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ed ha predisposto la *Relazione istruttoria*<sup>17</sup>, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nella quale vengono formulate le riserve sui contenuti della proposta, richiamate nel dispositivo del presente provvedimento.

Nella suddetta Relazione viene inoltre espressa la Valutazione Ambientale sul Piano in esame, a seguito dell'esame dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché in considerazione della proposta di parere motivato espressa da ARPAE SAC.

Si dà atto che la Variante, in base alle considerazioni espresse dal Comune, non viene sottoposta alle verifiche di compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio tramite indagini geologiche e sismiche, previste ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 19/2008.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, si ritiene di approvare i contenuti della Relazione istruttoria, allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, disponendone la trasmissione al Comune di Castel Maggiore per quanto di competenza.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*", il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'articolo 33<sup>18</sup>, comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere metropolitano Marco Monesi, con delega alla Pianificazione, Mobilità sostenibile, Viabilità.

Si precisa inoltre che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

---

<sup>17</sup> Registrata in atti con P.G. n. 54825 del 9.10.2018.

<sup>18</sup> L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito agli atti il parere<sup>19</sup> della Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

**Allegati:**

Allegato n. 1 così costituito:

- Relazione istruttoria (Prot. n. 54825 del 9.10.2018), corredata dalla proposta di Parere motivato fornita da ARPAE SAC (Prot. n. 54627 del 9.10.2018).

per Il Sindaco Metropolitano  
VIRGINIO MEROLA  
Il ViceSindaco Metropolitano  
FAUSTO TINTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

---

<sup>19</sup>Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.